

Ministero dell'interno

Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere

Circolare 13 ottobre 2025, prot. n. 0072853 - N. 400/B/2025/2^Div/21.0

Rif. circolare nr. 0082894 del 8 settembre 2025

Il tema dell'incremento dell'effettività delle c.d. “decisioni di rimpatrio” è di estrema attualità nelle valutazioni strategiche di contrasto all'immigrazione clandestina, quale obiettivo prioritario nel più ampio contesto di gestione sostenibile delle migrazioni.

Condizione imprescindibile per l'esecuzione di un provvedimento volto all'allontanamento di un cittadino straniero privo di titolo di ingresso/soggiorno nel territorio nazionale e nella c.d. “area Schengen” è il possesso da parte di quest'ultimo di un documento di identità che ne consenta l'espatrio.

Laddove tale presupposto non sussista, gli Uffici operanti dovranno attivarsi per ottenere la compiuta identificazione ed il rilascio del documento di viaggio dalla Rappresentanza diplomatica del Paese di provenienza dello straniero.

Occorre evidenziare, in via preliminare, come l'obbligo per gli Stati di riammettere i propri cittadini derivi dal diritto internazionale consuetudinario, rinvenendo pertanto in eventuali vincoli di natura pattizia con il proprio fondamento, bensì un rafforzamento in termini di maggiore garanzia di rispetto, volto a definirne procedure e tempistiche.¹

Come noto, l'art. 14 comma 5 del D.lgs. nr. 286 del 1998 attribuisce particolare rilevanza all'obbligo di riammissione derivante da Accordi o Intese formali, prevedendo la possibilità di richiedere la proroga del trattenimento in C.P.R., all'esito del periodo massimo di permanenza, “*qualora lo straniero sia cittadino di un Paese con cui l'Italia abbia sottoscritto accordi in materia di rimpatri*”.

I c.d. “accordi di riammissione” (*Readmission Agreements*), ovvero gli accordi stipulati tra U.E. e Paesi “terzi” per disciplinare procedure biunivoche di rimpatrio e transito di cittadini U.E. e del Paese interessato, forniscono un quadro strutturato di cooperazione per il settore di cui trattasi.

Nella medesima prospettiva si pongono gli accordi bilaterali che ciascuno Stato membro ha posto in essere con i Paesi “terzi” di maggiore interesse.

Ad un livello inferiore, si collocano *Memorandum* o intese tecniche volte a definire procedure operative, concordate a livello unionale o bilaterale con alcuni Paesi “terzi” che, per quanto non giuridicamente vincolanti, costituiscono a loro volta uno strumento omogeneo e funzionale per sviluppare la cooperazione.

Questa Direzione Centrale, nello svolgimento del ruolo di impulso e coordinamento delle procedure inalizzate al rimpatrio, si pone quale interlocutore di riferimento della Commissione Europea (*Directorate General for Migration and Home Affairs – DG HOME*) e dell'Agenzia Frontex (*European Border and Coast Guard Agency*) nel settore in parola. In tale contesto il Servizio Immigrazione – II Divisione ha la possibilità di richiedere il supporto degli esperti immigrazione nazionali operanti presso alcuni Paesi di avvalersi della rete degli ufficiali di collegamento europei

in materia migratoria.

L'utilizzo sistematico e tempestivo degli strumenti indicati è tra i principali presupposti di una strategia di rimpatrio efficace e pienamente conforme al dettato normativo di riferimento ² al fine di considerare il ricorso al trattenimento in C.P.R. quale opzione residuale rispetto a modalità di esecuzione delle decisioni di rimpatrio meno limitative della libertà personale, tra cui l'accompagnamento diretto in frontiera mediante il ricorso alla adozione di misure alternative al trattenimento o tramite la procedura di cui all'art. 13 comma 5 bis del D.lgs. nr. 286 del 1998 ("temporanea permanenza dello straniero...in strutture diverse e idonee nella disponibilità dell'Autorità di pubblica sicurezza" ³).

D'altro canto, con recente modifica normativa ⁴ l'obbligo di *cooperare con le autorità ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato* è stato ampliato sia in senso soggettivo ⁵, che in senso oggettivo, poiché parte di tale obbligo è divenuto il consentire, da parte dello straniero rientrante nelle categorie previste dalla legge, l'accesso ai dispositivi elettronici o digitali in suo possesso, quando è necessario per acquisire gli elementi di cui sopra. ⁶

L'incremento dell'esecuzione diretta delle decisioni di rimpatrio da parte delle Questure è pertanto un elemento determinante ai fini dell'efficacia della complessiva strategia di contrasto e deve essere perseguito attraverso la creazione, in ciascun ambito territoriale, di un circuito operativo virtuoso che ricomprenda, tra gli altri, i servizi di controllo del territorio, i rapporti con gli uffici giudiziari e sanitari interessati, convenzioni con agenzie di viaggi e utilizzazione di analoghi strumenti ⁷ e, da parte degli Uffici Immigrazione, un accurato lavoro di verifica sugli stranieri irregolari trattati, ai fini dell'esecuzione del loro rimpatrio (tempestive richieste di identificazione e di nulla osta all'espulsione, proattività nelle procedure volte alla emanazione di espulsioni giudiziarie, etc.).

Analoga attenzione dovrà essere dedicata alla possibilità di utilizzare strumenti di incentivo al rimpatrio, quali il progetto di reintegrazione EURP dell'Agenzia Frontex (di cui il dipendente Servizio Immigrazione è punto di contatto nazionale) ed il progetto di rimpatrio volontario assistito dell'O.I.M. (coordinato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione).⁸ L'adesione degli stranieri a tali iniziative ne agevolerà l'identificazione ed il successivo rimpatrio con modalità meno incisive sulla libertà personale (partenza volontario, *in primis*).

In un contesto che di frequente si caratterizza per le lunghe tempistiche di risposta e per criticità di vario genere, assume fondamentale importanza la tempestiva attivazione delle procedure di identificazione per gli stranieri irregolari in stato di detenzione. Si rinnova pertanto l'invito alla ricerca della piena collaborazione informativa e operativa con gli Istituti di pena e la magistratura di sorveglianza di riferimento, anche ai fini della instaurazione di procedure volte alla emissione di provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 16 comma 5 del D.lgs. nr. 286 del 1998. All'ottenimento dell'identificazione dovrà fare seguito la puntuale richiesta di attivazione della procedura espulsiva in parola, laddove ne ricorrano i presupposti di legge.

Ciò premesso, si trasmette in allegato alla presente un sintetico quadro delle procedure di identificazione e rimpatrio attualmente in essere con i paesi "terzi" (contenente aggiornamenti e integrazioni rispetto ai prospetti allegati alle precedenti circolari), evidenziandosi come le stesse potrebbero subire variazioni e limitazioni connessa criticità contingenti (di tipo politico, sanitario, etc.).

Per le informazioni di dettaglio relative alle singole procedure, si rinvia alla circolari relative a

ciascun Paese che, unitamente agli accordi e alla modulistica di riferimento, nonché alla presente circolare e ai suoi successivi aggiornamenti, potranno essere reperiti nella sezione "Biblioteca" della piattaforma di gestione nazionale C.P.R. e rimpatri.

Per tutti i "Paesi terzi" non presenti nell'allegato resta inteso che l'attivazione delle procedure di identificazione e rilascio del documento di viaggio sia decentrata alle Questure, attraverso l'interessamento delle rappresentanze consolari territorialmente competenti ⁹, ferma restando la possibilità di richiedere comunque il supporto delle competenti articolazioni di questa Direzione Centrale ¹⁰ per i casi di maggiore rilevanza o complessità. Risulterà, pertanto, fondamentale investire nella costruzione e nel mantenimento di solide relazioni di collaborazione con gli Uffici consolari di riferimento, segnalando tempestivamente alla scrivente Direzione Centrale informazioni di rilievo sullo stato della cooperazione.

Sarà inoltre opportuno che, nelle richieste di identificazione, venga fatto esplicito richiamo ad accordi o intese in materia di rimpatrio vigenti con il Paese terzo di interesse, non mancando di fare riferimento alla possibilità, qualora l'Ufficio consolare ritenesse opportuno intervistare lo straniero, di svolgere tale attività anche in modalità di videoconferenza (anche per soggetti detenuti). Le suddette richieste dovranno essere il più possibile dettagliate con ogni supporto documentale (anche in copia) ed informativo che possa essere utile alla identificazione dello straniero.

Codesti Uffici vorranno fornire entro il prossimo 20 ottobre, all'indirizzo di posta elettronica... l'indicazione di un referente per le procedure di identificazione (grado-nome-cognome-contatto telefonico-indirizzo *webmail* istituzionale), avendo cura di aggiornare tempestivamente tali informazioni, nel caso di sopravvenute modifiche,

Si confida nel puntuale adempimento delle istruzioni fornite.

IL DIRETTORE CENTRALE
Galzerano

Note:

1) In questa prospettiva, l'[Accordo di Samoa](#), nuovo strumento multilaterale giuridicamente vincolante che ha sostituito l'accordo di Cotonou, è stato siglato da 53 Paesi il 15 novembre 2023, con previsione di attuazione provvisoria dal 1 gennaio 2024. Esso contiene previsioni in materia di rimpatrio e riammissione (artt. 74 e 75) e un *annex* dedicato specificamente a questo tema.

2) Si consideri, da ultimo, la recente riforma dell'art.12 del D.P.R. nr. 394 del 1999 e dell'art. 32 del D.lgs. nr. 25 del 2008 introdotta dalla Legge nr. 50 del 2023 con la finalità di associare il più possibile il momento della perdita delle condizioni di regolare soggiorno a quello della emissione della decisione di rimpatrio.

3) In merito, si fa rinvio alla circolare nr. 0051065 del 05.07.2022, contenente "linee guida operative", anch'essa disponibile all'interno della sezione "biblioteca" della piattaforma di gestione nazionale CPR e rimpatri.

4) Art. 12 del decreto Legge 11 ottobre 2024, nr. 145 "*Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri di tutela e assistenza alle vittime di caporalato di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali*", convertito con modificazioni dalla Legge n. 187 del 9 dicembre 2024. La norma ha introdotto in

particolare modifiche agli artt. 10-ter e 14 del decreto legislativo nr. 286 del 1998, nonché agli artt. 6 e 6-bis del decreto legislativo nr. 142 del 2015

5) In quanto comprensivo dei richiedenti asilo, dei migranti rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi: nonché degli stranieri, anche richiedenti protezione internazionale, trattenuti in C.P.R.

6) Per i migranti rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna, ovvero giunti nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare e condotti per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi; nonché per gli stranieri, anche richiedenti protezione internazionale, trattenuti in C.P.R., è prevista anche una procedura di accesso forzato ai dispositivi in caso di rifiuto del consenso.

7) Ad esempio, la piattaforma FAR posta a disposizione dell'agenzia Frontex.

8) Nella sezione "Biblioteca" della piattaforma di gestione nazionale CPR e rimpatri è disponibile ampia documentazione di riferimento.

9) L'elenco delle rappresentanze diplomatiche e dei relativi contatti è reperibile sul sito del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – www.esteri.it.

10) Servizio Immigrazione – II Divisione.

EUROPA/EURASIA

ALBANIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l'Italia – Procedura di identificazione presso le Questure, che dovranno inviarle richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: pliciakufitare.migracioni@asp.gov.al – Sono fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

ARMENIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: readmission@mta.gov.am – Sono fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello locale on i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione. In alternativa, sarà possibile caricare le richieste di identificazione nell'apposita sezione realizzata all'interno della piattaforma Cestinale – Rimpatri per la gestione delle procedure .cd. "centralizzate", ai fini del successivo inoltrare alle competenti autorità armene, da parte del Servizio Immigrazione – II Divisione, tramite piattaforma telematica c.d. "R.C.M.S." (*Readmission Case Management System*).

AZERBAIGIAN: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, la seguente indirizzo governativo: readmissiya@migration.gov.az – Sono

fatte salve le eventuali intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

BIELORUSSIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

BOSNIA ED ERZEGOVINA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E., a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l'Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo: readmisija@msb.gov.ba – Sono fatte salve le intese/prassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

GEORGIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso una piattaforma telematica c.d. "R.C.M.S." (Readmission Case Management System) – Procedura di identificazione centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, che prevede che le richieste di identificazione siano caricate nell'apposita sezione realizzata all'interno della piattaforma Gestionale – Rimpatri, per il successivo inoltro alle Autorità georgiane. In caso di esito positivo, il medesimo Ufficio provvederà a inviare alla Questura richiedente il lasciapassare, scaricabile dalla piattaforma.

KOSOVO: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

REPUBBLICA DELLA MACEDONIA DEL NORD: Accordo di riammissione stipulato con la U.E., a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l'Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo sgm_osr@moi.gov.mk – Sono fatte salve le intese/preassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

MONTENEGRO: Accordo di riammissione stipulato con la U.E., a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l'Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo mupreadmisija@t-com.me - Sono fatte salve le intese/preassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

SERBIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E., a cui è associato un protocollo di attuazione bilaterale con l'Italia – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure, che dovranno inviare le richieste di identificazione, utilizzando l'apposita modulistica, al seguente indirizzo governativo readmision@mup.gov.rs - Sono fatte salve le intese/preassi operative esistenti a livello locale con i Consolati territorialmente competenti a cui, in ogni caso, dovrà essere richiesto il rilascio del documento di viaggio in caso di esito positivo della procedura di identificazione.

TURCHIA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione

decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale (le richieste dovranno essere inviate, utilizzando l'apposita modulistica, anche all'indirizzo governativo: eu.radmission@goc.gov.tr, nonché all'indirizzo dell'esperto immigrazione presso l'Ambasciata d'Italia ad Ankara: ankara.immigrazione@esteri.it).

ASIA

BANGLADESH: Standard Operating Procedures stipulate con la U.E. - Procedura di identificazione centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano caricate nell'apposita sezione realizzata all'interno della piattaforma Gestionale – Rimpatri per l'inoltro alle competenti Autorità, attraverso una piattaforma telematica c.d. "R.C.M.S." (*Readmission Case Management System*). Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato nist. L'emissione dei lasciapassare sarà richiesta dal Servizio Immigrazione -II Divisione.

CINA: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. E' altresì attivo il seguente indirizzo e-mail gjglc@nia.gov.cn a supporto delle procedure di identificazione e rimpatrio.

FILIPPINE: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

HONG KONG: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

INDIA: Non vi è una specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), ma l'Accordo intergovernativo in materia di immigrazione e mobilità, in vigore dal 1° aprile 2024, contiene anche previsioni in materia di cooperazione per la prevenzione dell'immigrazione irregolare, con particolare riferimento al rimpatrio di persone in posizione irregolare. La procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

IRAQ: Accordo di Partenariato con l'Unione Europea del 2012 (entrato in vigore nel 2018), che prevede anche la cooperazione in materia di riammissione. E' prossima la conclusione di una intesa tecnica con l'Unione Europea in materia di riammissione. Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

MACAO: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

PAKISTAN: Accordo di riammissione stipulato con la U.E che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso la piattaforma telematica c.d. "R.C.S.M." (*Readmission Case Management System*) - Procedura di identificazione centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano

caricate nell'apposita sezione realizzata della piattaforma Gestionale – Rimpatri per il successivo inoltro alle Autorità pakistane. La suddetta procedura deve essere attivata anche nel caso di straniero in possesso di documento valido per l'espatrio. Nel caso di positiva identificazione, il dipendente servizio Immigrazione acquisire il lasciapassare tramite piattaforma per la successiva consegna agli Uffici precedenti.

SRI LANKA: Accordo di riammissione stipulato con la U.E che prevede lo svolgimento della procedura di identificazione attraverso la piattaforma telematica c.d. “R.C.S.M.” (Readmission Case Management System) - Procedura di identificazione centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione siano caricate nell'apposita sezione realizzata della piattaforma Gestionale – Rimpatri per il successivo inoltro alle Autorità singalesi. Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato *nist*. In caso di esito positivo, il medesimo Ufficio provvederà a inviare alla questura richiedente il lasciapassare scaricabile dalla piattaforma.

AFRICA

ALGERIA: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si precisa che tra gli allegati alla richiesta di identificazione dovranno necessariamente essere presenti le impronte digitali dello straniero in formato *nist*.

CAPO VERDE: Accordo di riammissione stipulato con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

COSTA D'AVORIO: “Buone Prassi” stipulate con la U.E. - Procedura di identificazione centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, con necessità che le richieste di identificazione vengano trasmesse al suddetto Ufficio (unimonioraggioimmigrazione@poliziadistato.it) per l'inoltro alle Autorità ivoriane e il successivo sviluppo della procedura in caso di esito positivo.

EGITTO: Accordo bilaterale – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Possibilità di effettuare operazioni di rimpatrio via charter senza che lo straniero sia stato compiutamente identificato e munito di documento di viaggio prima della partenza (le procedure identificative si svolgono all'aeroporto de Il Cairo). Nel caso in cui lo straniero, non compiutamente identificato al momento della partenza, non venga riconosciuto come cittadino egiziano dalle Autorità de Il Cairo, dovrà essere ricondotto in Italia con il medesimo vettore appare pertanto di tutta evidenza come a tale particolare opzione si possa far ricorso solo nel momento in cui si sia in possesso di evidenze che forniscano ragionevole sicurezza circa la provenienza dello straniero e non sia possibile attivare l'ordinaria procedura di identificazione.

ETIOPIA: *Admission Procdures* stipulate con la U.E. - Nel caso in cui lo straniero sia in possesso di passaporto a lettura ottica scaduto e in originale, la richiesta di rilascio di lasciapassare dovrà essere inviata da codesti Uffici all'Ambasciata di Etiopia in Roma. Nel caso in cui, invece, non ci si trovi nella situazione appena descritta, ma si sia comunque in possesso di evidenze che consentano l'identificazione dello straniero come cittadino etiope, le richieste di identificazione dovranno essere trasmesse a questo servizio Immigrazione – II Divisione (), che ne curerà l'inoltro al

Ministero degli Affari Esteri etiope in Addis Abeba. Il Servizio Immigrazione – II Divisione riceverà le risposte e prenderà contatti con l'Ambasciata di Roma per il rilascio del documento di viaggio. Per quanto concerne le operazioni di rimpatrio e, in particolare, quelle di scorta, si evidenzia che i dettagli delle stesse dovranno essere comunicati alle autorità etiopi con un preavviso di almeno 5 giorni, unitamente al modulo necessario per l'attivazione di iniziative di reintegrazione dello straniero. Pertanto, le suddette operazioni dovranno essere pianificate con congruo anticipo, per consentire al Servizio Immigrazione – II Divisione di adempiere al descritto onere di comunicazione rispettando la tempistica richiesta. Si consiglia, in ogni caso, di interessare sempre l'Ambasciata di Etiopia in Roma, in parallelo all'attivazione della procedura descritta, proponendo anche l'effettuazione di intervista consolare.

GAMBIA: “Buone Prassi” stipulate con la U.E., a cui si aggiunge una Intesa bilaterale con l'Italia. La procedura di identificazione è centralizzata presso questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione e si fonda sulla presenza in Italia, a Roma, di nr. 2 ufficiali di collegamento della polizia gambiana incaricati di effettuare interviste su tutto il territorio nazionale. L'invio dei suddetti Ufficiali deve essere richiesto direttamente a questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, che curerà l'organizzazione dell'attività e ne assumerà gli oneri finanziari. All'esito delle interviste, gli ufficiali rilasceranno una attestazione contenente l'esito (positivo o negativo) del loro accertamento: tale documentazione verrà trasmessa dallo scrivente Ufficio alla Questura interessata che dovrà concordare con il medesimo Ufficio anche la data dell'operazione di rimpatrio. Tale ultimo passaggio è da considerarsi imprescindibile alla luce del ristretto numero di rimpatri settimanali attualmente concesso dalle Autorità gambiane. Solo nel momento in cui la data dell'operazione sia stata concordata, la Questura potrà chiedere al Consolato della Gambia di Milano, il rilascio del documento di viaggio, completando in tal modo l'iter procedurale. Si voglia valutare il coinvolgimento degli ufficiali anche nell'ambito di servizio di controllo del territorio finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare.

GHANA: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Le Autorità ghanesi considerano l'intervista quale presupposto imprescindibile per il rilascio di un lasciapassare, anche in presenza di evidenze documentali: in tale prospettiva, l'Ambasciata di Roma si è resa disponibile all'effettuazione di interviste identificative presso la propria sede. Questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione provvederà pertanto, nei limiti delle disponibilità giornaliere, a collocare presso il C.P.R. di Roma eventuali sedicenti cittadini ghanesi segnalati dalle Questure. Come da intese, l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma provvederà a concordare con l'Ambasciata del Ghana le modalità dell'intervista.

GUINEA: “Buone Prassi” stipulate con la U.E. - Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale, facendo espresso riferimento nella richiesta all'Accordo di cui sopra.

MAROCCO: In assenza di specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), la procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

NIGERIA: Accordo bilaterale – Possibilità di rimpatrio via charter – Procedura di identificazione decentrata alle Questure attraverso l'interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. In presenza di passaporto originale, scaduto di validità, le Autorità nigeriane sono disponibili al rilascio del documento di viaggio in tempi brevi. Accanto a tale procedura, che dovrà sempre essere attivata, vi è la possibilità di chiedere a questa Direzione

Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione l’invio dell’ufficiale di collegamento del Nigeria Immigration Service presso l’Ambasciata di Roma, incaricato di effettuare interviste identificative su tutto il territorio nazionale. La Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione curerà l’organizzazione delle missioni, chiedendo anche l’ausilio di personale del Consolato di Roma, e ne assumerà gli oneri finanziari. All’esito delle interviste, verranno trasmesse le attestazioni contenenti gli esiti dell’accertamento che, qualora positivi, consentiranno alle Questure la richiesta di emissione di lasciapassare all’Ambasciata. Si segnala che la prassi operativa dell’ufficiale prevede il previo invio delle impronte digitali degli stranieri in formato *nist*, ai fini della ricerca di riscontri nelle banche dati nazionali. Si voglia valutare il coinvolgimento dell’ufficiale anche nell’ambito di servizi ricontrollo del territorio finalizzati al contrasto dell’immigrazione irregolare.

SENEGAL: *Memorandum d’Intesa bilaterale* – Procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio decentrata alle Questure attraverso l’interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si raccomanda di inserire in indirizzo per conoscenza nelle richieste di identificazione, l’Ambasciata della Repubblica del Senegal di Bruxelles (ambassadesenegal@skynet.be) e il dipendente Servizio Immigrazione .

SUDAN: *Memorandum d’Intesa bilaterale* – Procedura di identificazione decentrata presso le Questure attraverso l’interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

TURCHIA: Accordo bilaterale che prevede, accanto alla ordinaria procedura decentrata alle Questure attraverso l’interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale, la c.d. “procedura semplificata” per i cittadini tunisini sottoposti a fotosegnalamento per ingresso irregolare in località di sbarco a partire dal 5 aprile 2011 (sia che si tratti di primo ingresso che di “re-ingresso”). Nell’ambito di tale ultima procedura, coordinata da questa Direzione Centrale – Servizio Immigrazione – II Divisione, è prevista la possibilità di rimpatrio con voli charter effettuabili ogni lunedì e giovedì per un massimo di 140 stranieri su ciascun volo. L’accertamento della eleggibilità dello straniero alla “procedura semplificata” è dunque di fondamentale importanza ai fini della pianificazione del rimpatrio.¹

UZBEKISTAN: Non vi è una specifica intesa in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), ma il recente Memorandum interministeriale su migrazione e mobilità contiene anche un riferimento alla cooperazione nel contrasto alla migrazione irregolare, anche attraverso procedure per il rimpatrio dei migranti irregolari. La procedura di identificazione e rilascio del documento di viaggio è decentrata presso le Questure attraverso l’interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale.

CENTRO E SUD AMERICA

In assenza di specifiche intese in materia di riammissione (sia in ambito U.E. che a livello bilaterale), con i Paesi appartenenti a questa area geografica, le procedure di identificazione e rilascio del documento di viaggio sono decentrate alle Questure attraverso l’interessamento delle competenti Rappresentanze consolari presenti sul territorio nazionale. Si segnala che il recente Memorandum interministeriale su migrazione e mobilità concluso con l’Ecuador contiene anche previsioni in materia di cooperazione per il rimpatrio di persone in posizione irregolare.

1) Le procedure di rimpatrio in procedura semplificata sono state sospese sino al 31 dicembre 2025, d’intesa con le Autorità tunisine.